



CONVENZIONE

PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA CONDUZIONE DEL SISTEMA

INFORMATIVO DELL'ANIS E PER LA MIGRAZIONE DEI DATI DAL SISTEMA

INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, LO SVILUPPO,

L'EVOLUZIONE E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA, MASSIMALE	10
ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO	11
ARTICOLO 3 RUOLI E RESPONSABILITÀ DI SOGEI.....	12
ARTICOLO 4 PIANIFICAZIONE	13
ARTICOLO 5 SERVIZI EROGATI.....	15
ARTICOLO 6 SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI ICT	16
ARTICOLO 7 SERVIZI DI SUPPORTO E GOVERNANCE.....	18
ARTICOLO 8 SERVIZI DI BASE	19
ARTICOLO 9 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI	19
ARTICOLO 10 BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE.....	19
ARTICOLO 11 PRESTAZIONI ESTERNE.....	21
ARTICOLO 12 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	22
ARTICOLO 13 RAPPORTI PERIODICI.....	23
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	24
ARTICOLO 15 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ	25
ARTICOLO 16 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE	26
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	27
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA	27
ARTICOLO 19 SICUREZZA DEL SISTEMA	28
ARTICOLO 20 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	29
ARTICOLO 21 INTERPRETAZIONE	30
ARTICOLO 22 RECESSO	30
ARTICOLO 23 CHIUSURA DELLA ATTIVITÀ (TRASFERIMENTO).....	31
ARTICOLO 24 CONTROVERSIE	33
ARTICOLO 25 OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA	34
ARTICOLO 26 ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	34
ARTICOLO 27 VALORE DEGLI ALLEGATI.....	35

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E PER LA MIGRAZIONE DEI DATI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, LO SVILUPPO, L'EVOLUZIONE E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI INTERNI DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

TRA

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito *Ministero*), con sede in Roma, C.F. n. 9644677586 per il quale interviene il Dott. Paolo Lo Surdo, nato a Roma il 06/08/1961, C.F. LSRPLA61M06H501O, in qualità di Direttore Generale;

E

la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (di seguito, *SOGEI* o *Società*), con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor. Andrea Quacivi, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 13 luglio 2021;

CONCORDATO CHE

salvo diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente Convenzione, il significato in appresso indicato:

- *Atto*, indica la presente Convenzione stipulata fra le *Parti* e i suoi allegati;
- *Codice etico*: indica il documento della *Società*, pubblicato sul sito web della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la *Società* assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- *Consip*: concessionaria di servizi informativi pubblici – Società per Azioni partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale, come sopra specificato, ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla base di apposita convenzione, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, acquisisce gli stessi per conto di Sogei;
- *Parte*: indica, a seconda dei casi, il *Ministero* o la *Società*;
- *Parti*: congiuntamente il *Ministero* e la *Società*;
- *Piano Operativo*: il documento redatto dalla *Società* che, sulla base delle esigenze espresse dal *Ministero*, individua gli obiettivi pluriennali;
- *Prodotti/Servizi Specifici*: i prodotti/servizi, di cui all’articolo 9, definiti attraverso l’aggregazione di Servizi secondo i criteri di cui al paragrafo 2.1 dell’Allegato C, denominato “Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione”, al presente *Atto*;
- *Rapporto Periodico*: il rapporto redatto dalla *Società* sullo stato di avanzamento del *Piano Operativo*;

- *Servizi*: i servizi erogati dalla *Società* come definiti nell'Allegato A denominato "Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi - 2022" per servizi erogati nel 2022 e nell'Allegato A1 denominato "Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi – 2023-2024" al presente *Atto*, comprensivi dell'indicazione dei relativi corrispettivi e dei livelli di servizio;
- *Sistema Informativo*: il Sistema informativo del *Ministero*;
- *Società*: SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. come in epigrafe.

PREMESSO CHE

- a) la *Società* è stata interamente acquisita dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e i relativi diritti dell'azionista in virtù dell'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;
- b) ai sensi dell'articolo 26, comma 6, dello Statuto della *Società*, il controllo analogo è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze;
- c) la *Società*, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, in quanto Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione "in house" di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali ed ha,

tra l'altro, per oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;

- d) ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012 n. 135, la Società si avvale di Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;

CONSIDERATO CHE

- a) l'art. 62-quinquies del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito, anche, "CAD"), istituisce, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (di seguito, anche, "ANIS"), quale base dati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 60 del medesimo Codice;
- b) il comma 2 del citato art. 62-quinquies prevede che *"l'ANIS è alimentata dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per*

automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali”;

- c) il comma 3 del citato art. 62-quinquies prevede che l'ANIS, ai fini del comma 5 dell'articolo 62 del CAD, sia costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati;
- d) il comma 4 del citato art. 62-quinquies prevede che l'ANIS consenta ai cittadini di consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, accedendo con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64, ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis;
- e) il comma 2-bis del citato art. 60 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso CAD, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma nazionale digitale dati (PDND), di cui all'articolo 50-ter del medesimo Codice;
- f) l'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, attribuisce all'Agenzia per l'Italia Digitale la responsabilità dei pareri sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e, in particolare, dei pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati;

RILEVATO CHE

- a) l'articolo 31-ter, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", prevede la possibilità per il Ministero dell'Università e della Ricerca di avvalersi di SOGEI, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale, per le finalità di cui al comma 6-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in ragione del processo di riorganizzazione del predetto Ministero in funzione di quanto disposto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 12, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-quinquies del CAD;
- b) il secondo periodo dell'articolo 31-ter, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede, altresì, la possibilità di avvalersi della citata società, anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale;

RITENUTO CHE

- a) risulta opportuno avvalersi di *SOGEI* per la gestione e sviluppo del *Sistema Informativo* funzionale alla progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, nonché per l'acquisizione di ulteriori servizi digitali necessari per migliorare i processi organizzativi ed amministrativi interni del *Ministero*, alla luce dell'esperienza e delle competenze specifiche di detta *Società*, acquisite anche nell'ambito della realizzazione dell'ANPR per conto del Ministero dell'Interno ed anche della Convenzione reg. contratti R.0000156.25-10-2021 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per la progettazione e lo sviluppo del sistema informativo relativo ad interventi in attuazione del PNRR;
- b) risulta, pertanto, necessario procedere alla stipula del presente *Atto* per i *Servizi* che la *Società* dovrà erogare al *Ministero* in forza delle disposizioni normative già richiamate;
- c) con nota prot. 27039 del 4/08/2022 inviata alla *Società*, il *Ministero* ha richiesto, nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione, di dare anticipata esecuzione alle attività ivi previste sulla base delle direttive fornite dallo stesso *Ministero*;
- d) ai sensi dell'articolo 26, comma 7 dello Statuto, la *Società* in data 17/06/2022, nota prot. n. 20471, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla *Società* e alla struttura del Dipartimento del Tesoro, che esercita i diritti dell'azionista sulla *Società*, al fine della verifica del

mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui al presente *Atto*;

e) con nota del 23/06/2022, prot. n. 21100, il Dipartimento delle Finanze e con nota del 3/08/2022, prot. n. 26692, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla sottoscrizione del presente *Atto*;

f) con nota del 16/11/2022 prot. AGID n. 21384, l'AGID ha comunicato al *Ministero* il proprio parere favorevole.

Tutto quanto finora concordato, premesso, considerato, rilevato e ritenuto, le *Parti* convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto, Durata, Massimale

1. Il presente *Atto* regola il rapporto tra il *Ministero* e la *Società* per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione del *Sistema Informativo* dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore (di seguito, anche, ANIS) e per la migrazione dei dati dal Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei servizi digitali di cui al successivo articolo 5 funzionali al miglioramento dei processi organizzativi ed amministrativi interni del Ministero dell'Università e della Ricerca, che la *Società* si obbliga a effettuare in linea con quanto previsto nel *Piano Operativo* e secondo le modalità e le tempistiche indicate nei Piani operativi annuali di cui al successivo articolo 4.

2. La durata del presente *Atto* è concordata a decorrere dalla data dell'anticipata esecuzione di cui alla lettera c) del "ritenuto che" e fino al 30 giugno 2024, salva eventuale successiva proroga, previo accordo scritto tra le *Parti*.
3. L'importo massimo del presente *Atto*, è determinato nella cifra complessiva massima prevista pari ad € 7.570.888,56 (settemilionicinquecentosettantamilaottocentoottantotto/56) oltre IVA per un importo complessivo di € 9.236.484,04 (novemilioniduecentotrentaseimilaquattrocentoottantaquattro/04), comprensivi di IVA.
4. La tabella riportante la ripartizione dell'importo complessivo, di cui al precedente comma 3, è riportata nell'Allegato B al presente *Atto* denominato "Piano Operativo 2022-2024" e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza fermo restando l'importo massimale dell'intera durata contrattuale.
5. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 4, rendano necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente comma 3, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.

Articolo 2

Ruoli e responsabilità del Ministero

1. Il *Ministero* esprime le esigenze di sviluppo, gli obiettivi generali ed operativi in coerenza con gli obiettivi istituzionali e con i propri piani pluriennali. Nello specifico il *Ministero* svolge le seguenti attività:
 - a) elabora di concerto con la *Società* ed approva il *Piano Operativo* ed i Piani operativi annuali di dettaglio di cui al successivo articolo 4;

- b) esprime i requisiti per lo sviluppo e l'adeguamento del Sistema Informativo, nell'ottica di assicurare il continuo allineamento del sistema agli obiettivi strategici e l'efficace supporto alle funzioni istituzionali del Ministero;
- c) concorre a definire i livelli di servizio attesi per specifici Servizi ICT, fermi restando i livelli di servizio di cui agli Allegati A oppure A1 in base al periodo di erogazione dei servizi stessi;
- d) monitora l'esecuzione delle attività di cui al presente Atto e l'andamento dei Livelli di servizio;
- e) approva le rendicontazioni contabili ed i rapporti periodici presentati dalla Società;
- f) effettua i collaudi delle attività/prodotti/servizi posti in essere dalla Società nell'esecuzione della presente Atto e ne approva le risultanze.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità di Sogei

1. La *Società*, nel rispetto del *Piano Operativo* e dei Piani operativi annuali, provvede alla gestione e sviluppo del *Sistema Informativo* di cui al precedente articolo 1, effettuando sotto la propria responsabilità le relative scelte tecniche, in coerenza con i requisiti definiti di comune accordo con il *Ministero*.

In particolare, provvede a:

- a) garantire la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione, la manutenzione e l'esercizio del *Sistema Informativo* assicurando i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell'ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni;

- b) progettare e sviluppare i servizi ICT, come definiti al successivo articolo 6;
 - c) erogare servizi di Supporto e Governance, come definiti al successivo articolo 7;
 - d) erogare i Servizi di base, di cui al successivo articolo 8;
 - e) erogare i Prodotti/Servizi Specifici di cui al successivo articolo 9;
 - f) curare l'acquisizione, in nome proprio e per conto del *Ministero*, di beni e servizi, come meglio specificato al successivo articolo 10;
 - g) supportare il *Ministero* nel favorire le opportune collaborazioni ed eventuali sviluppi congiunti con le altre organizzazioni pubbliche;
 - h) garantire tutto quanto necessario, per quanto di competenza, per l'attuazione dell'oggetto del presente *Atto*.
2. Per l'esecuzione delle attività previste dal presente *Atto*, la *Società* potrà avvalersi, ove necessario, del supporto di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 4

Pianificazione

1. Le attività oggetto del presente *Atto* sono condotte nel rispetto degli obiettivi definiti nel *Piano Operativo* di cui all'Allegato B al presente *Atto*.
2. I Piani operativi annuali, redatti secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'Allegato C, individuano, per ogni anno di riferimento, i progetti da realizzare, i servizi da erogare e ogni altra attività connessa, in coerenza con gli obiettivi individuati nel *Piano Operativo* e con quanto previsto dal presente *Atto*, con indicazione delle relative quantificazioni economiche. In apposita

tabella riepilogativa, di cui all'Allegato B, sarà riportata la quantificazione complessiva del massimale dei costi annuali, ivi compresi quelli forfettari.

3. Il Piano operativo annuale viene redatto ogni anno entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e dovrà essere approvato dal *Ministero* su proposta della *Società*, in tempo utile al fine di consentire il proseguimento in continuità delle attività.
4. Il Piano operativo annuale relativo al primo anno di vigenza del presente *Atto*, verrà predisposto entro 15 gg dalla data di stipula del presente *Atto*.
5. Il *Piano Operativo* ed i Piani operativi annuali possono essere oggetto di rimodulazione a cura del *Ministero* per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. A seguito di ciascuna variazione la *Società* proporrà una nuova rimodulazione delle attività che sarà sottoposta ad approvazione da parte del *Ministero*.
6. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla variazione o integrazione del Piano operativo annuale, di cui al precedente comma 5, la *Società* provvederà all'erogazione dei *Servizi* previa richiesta scritta del *Ministero*.
7. Le *Parti* si danno atto che, qualora nelle ipotesi previste ai precedenti commi 5 e 7, si rendesse necessario, nel corso di durata del presente *Atto*, provvedere a variazioni degli importi complessivi annuali previsti nei Piani operativi annuali, dette variazioni saranno convenute e rese operanti attraverso uno scambio di corrispondenza avente ad oggetto una nuova Tabella riepilogativa. Non appena possibile, dovrà comunque procedersi ad aggiornare il corrispondente Piano operativo annuale.
8. Qualora, invece, le variazioni e/o i nuovi obiettivi di cui ai precedenti commi

5 e 7 rendessero necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente articolo 1 comma 3, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente *Atto*, fermo restando la necessaria copertura sui pertinenti capitoli di bilancio, e la registrazione da parte dei competenti Organi di controllo. Le modifiche eventualmente disposte produrranno effetti solamente a seguito dell'avvenuta registrazione dell'atto aggiuntivo all'uopo sottoscritto.

9. La responsabilità delle scelte tecniche da operare per l'attuazione dei Piani operativi annuali e per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati è demandata alla *Società*, fermo restando che le scelte strategiche e tecniche riguardanti progetti che abbiano particolare rilevanza di natura economica e/o organizzativa, saranno comunque concordate con il *Ministero*.

Articolo 5

Servizi erogati

1. Nell'esecuzione del presente *Atto*, la *Società* erogherà i servizi descritti nell'Allegato A al presente *Atto* per l'anno 2022, oppure nell'Allegato A1 al presente *Atto* per gli anni 2023-2024, così come declinati nei piani di dettaglio relativi agli ambiti e alle attività descritti nell'Allegato B al presente *Atto*.
2. I *Servizi* saranno remunerati sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato A alla presente *Atto* per *Servizi* erogati nel 2022, all'Allegato A1 al presente *Atto* per *Servizi* erogati nel 2023-2024.
3. Qualora intervenissero variazioni dei corrispettivi unitari dei *Servizi* di cui all'Allegato A1 derivanti da indicazioni del Dipartimento delle Finanze, gli

importi delle suddette tariffe verranno adeguati e formalizzati per i *Servizi* che abbiano analoghe caratteristiche di erogazione.

Articolo 6

Servizi di Progettazione e sviluppo di servizi ICT

1. Il servizio di “Progettazione e sviluppo di servizi ICT”, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati per il 2022 nell’Allegato A, per il 2023-2024 nell’Allegato A1 al presente *Atto*, include la definizione, lo sviluppo e l’evoluzione di soluzioni rispondenti alle esigenze del *Ministero* attraverso:
 - a) la realizzazione ed evoluzione di applicazioni software;
 - b) la realizzazione ed evoluzione di soluzioni basate su parametrizzazione e personalizzazione di pacchetti software acquistati sul mercato.
2. Resta comunque inteso che la *Società* procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, art. 68, e dalle Linee guida AGID su acquisizione e riuso software PA, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.
3. Nel caso in cui l’esigenza di business si possa soddisfare mediante prodotti reperibili sul mercato, la *Società* provvede a soddisfare il fabbisogno prioritariamente, e nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’acquisizione del prodotto di mercato, apportandovi, laddove richiesto, gli occorrenti adeguamenti volti a soddisfare pienamente le esigenze espresse dal *Ministero*.

4. Nella realizzazione di nuovo software, la *Società* si impegna ad attenersi alle norme, alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La *Società* adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni (security & privacy by design).
5. La *Società* si impegna, a richiesta del *Ministero*, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie applicabili, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito del *Sistema Informativo*, a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo tra le *Parti*.
6. L'importo per l'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 1 lettere a) e b) è determinato sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato A per il 2022, oppure all'Allegato A1 per il 2023-2024.
7. Per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di inizio estensione delle applicazioni software realizzate, come previsto dall'Allegato A per il 2022, dall'Allegato A1 per il 2023-2024, la *Società* si impegna a prestare, a propria cura e spese, la manutenzione correttiva delle applicazioni software medesime.
8. Nel periodo successivo a quello di cui al precedente comma 6, gli interventi volti a rimuovere dal software, di cui al precedente comma 1, lettera a), i

malfunzionamenti eventualmente verificatisi, saranno remunerati secondo le metriche previste nell'ambito del Servizio di base di cui all'articolo 8.

9. Nel periodo successivo a quello di cui al precedente comma 6, gli interventi volti a rimuovere dal software, di cui al precedente comma 1, lettera b), i malfunzionamenti eventualmente verificati, saranno remunerati secondo i corrispettivi di cui all'Allegato A per il 2022, all'Allegato A1 per il 2023-2024.
10. I flussi di comunicazione fra la *Società* e il *Ministero* sono definiti nell'ambito dell'Allegato D denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional" al presente *Atto*.

Articolo 7

Servizi di Supporto e Governance

1. I servizi di "Supporto e Governance" sono erogati su tematiche di natura organizzativa, istituzionale, di innovazione e operativa, nonché nell'ambito dell'iter di acquisizione di beni e/o servizi.
2. I servizi di cui al comma 1, i cui ambiti di applicazione, la descrizione di dettaglio ed i relativi corrispettivi sono riportati nell'Allegato A per il 2022, nell'Allegato A1 per il 2023-2024, sono erogati secondo la seguente articolazione:
 - a) Servizio di Coordinamento;
 - b) Servizio Specialistico;
 - c) Servizio Operativo.
3. I flussi di comunicazione fra la *Società* e il *Ministero*, sono definiti nell'ambito dell'Allegato D al presente *Atto*.

Articolo 8

Servizi di base

1. La *Società* realizzerà/erogherà i Servizi di base le cui descrizioni, livelli di servizio e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto* alle Sezioni “Servizi di base di conduzione” e “Servizi di base diversi da quelli di conduzione” per il 2022, nell'Allegato A1 al presente *Atto* alle medesime sezioni.
2. I Servizi di base di cui al precedente comma 1 sono comprensivi di beni e servizi, che la *Società* acquisterà a propria cura e spese, occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.
3. I Servizi di base di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base della quantità realizzata/erogata secondo i corrispettivi riportati nell'Allegato A per il 2022, o nell'Allegato A1 per il 2023-2024, Paragrafo 8 - Sezioni “Servizi di base di conduzione” e “Servizi di base diversi da quelli di conduzione”.

Articolo 9

Prodotti/Servizi Specifici

1. La *Società* realizzerà/erogherà i Prodotti/Servizi Specifici, identificati e definiti secondo i criteri di cui all'Allegato C al presente *Atto* e indicati nel *Piano Operativo*.
2. I Prodotti/Servizi Specifici di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base di quanto definito nei Piani operativi annuali.

Articolo 10

Beni e Servizi da acquisire

1. La *Società* provvede ad acquisire i beni ed i servizi strumentali alla realizzazione delle attività e all'erogazione dei servizi di cui al presente *Atto* individuati nei Piani operativi annuali, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto del *Ministero*, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le acquisizioni di beni e servizi.
2. Nell'ipotesi in cui la *Società*, in relazione a quanto previsto nei Piani operativi annuali, dovesse provvedere ad acquisire, in nome proprio e per conto del *Ministero*, beni o servizi attraverso la *Consip*, in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 4, comma 3 ter del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i relativi costi eventualmente sostenuti dalla *Società* nei confronti di *Consip*, quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, saranno riconosciuti dal *Ministero* nell'ambito dei massimali previsti dai Piani operativi annuali.
3. La gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti con i fornitori dei beni e dei servizi acquisiti ai sensi del presente articolo è operata dalla *Società* sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.
4. La *Società* provvederà a stipulare i contratti per l'acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali.
5. In caso di acquisizione, da parte della *Società*, di beni o servizi in nome proprio e per conto del *Ministero*, la *Società* ne darà comunicazione al *Ministero*.
6. La *Società* procederà alla verifica di conformità dei beni e servizi acquisiti di cui al precedente punto 5.
7. I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla *Società* in nome

proprio e per conto del *Ministero*, si intendono trasferiti al Ministero alla data della loro installazione presso i luoghi da questo indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.

8. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la *Società* è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante del *Ministero*.
9. Il *Ministero* riconosce alla *Società* esclusivamente gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori, oltre agli eventuali importi corrisposti dalla stessa *Società* a Consip quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, come evidenziato al precedente comma 2, nei limiti del massimale previsto dall'articolo 1 e fermo restando l'onere per la *Società* di fornire la relativa documentazione a supporto della spesa sostenuta.

Articolo 11

Prestazioni esterne

1. Per l'esecuzione di quanto previsto nel presente *Atto*, la *Società*, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà altresì avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 7, remunerate secondo la metrica tempo e spesa, il *Ministero* riconoscerà alla *Società*, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali, intesi come massimali, previsti per le suddette voci nei Piani operativi annuali.

Articolo 12

Livelli di servizio e penali

1. I Livelli di servizio che la *Società* dovrà assicurare e le eventuali penali dovute sono riportati nell'Allegato A per Servizi erogati nel 2022, oppure nell'Allegato A1 per quelli erogati nel 2023-2024, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei Piani operativi annuali relativamente ai Prodotti/Servizi Specifici di cui al precedente articolo 9.
2. Tutte le penali previste dal presente *Atto* potranno essere applicate previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società*, che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. Il *Ministero*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali, dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
4. Le *Parti* si danno atto che, in caso di violazione di obiettivi prestazionali e/o Livelli di servizio che riguardino obiettivi per i quali siano previsti valori di soglia incrementali, verrà applicata esclusivamente la penale che si riferisce al valore più alto riscontrato.
5. La *Società* provvederà a riconoscere al *Ministero* quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni del *Ministero*, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 24 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.

6. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da causa di forza maggiore, o per motivi comunque non imputabili alla *Società*, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal *Ministero* nei confronti della *Società* stessa.

Articolo 13

Rapporti Periodici

1. Dei *Servizi* erogati in attuazione dei Piani operativi annuali, la *Società* darà conto al *Ministero* mediante appositi *Rapporti Periodici*, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato D:
 - a) Rendicontazione contabile di cui al paragrafo 4, avente cadenza quadrimestrale, per le informazioni di natura contabile;
 - b) Rendicontazione economico funzionale di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le informazioni di avanzamento economico-funzionale con cadenza almeno quadrimestrale o, su richiesta del *Ministero* con maggior frequenza da concordare tra le *Parti*.
2. I *Rapporti Periodici* di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere inviati al *Ministero* entro 30 (trenta) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal *Ministero*, fermo restando che il *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.
3. I *Rapporti periodici* di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte del *Ministero*.

4. Le eventuali osservazioni sui *Rapporti Periodici* di cui al precedente comma 3 da parte del *Ministero* dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i *Rapporti Periodici* si intenderanno approvati ad ogni effetto.
5. Entro il termine previsto per l'invio del *Rapporto Periodico*, relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la *Società* provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell'anno di riferimento in nome proprio e per conto del *Ministero*, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della *Società*, sul quale il *Ministero* comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.
6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della rendicontazione relativa all'ultimo quadrimestre di ciascun anno, la *Società* resterà esonerata dalle penali di cui al precedente articolo 12, relative all'anno di riferimento e non contestate in precedenza, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

1. Atteso che la *Società* è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il *Ministero* trasferirà alla *Società* una quota a titolo di anticipo, non superiore al 10% dell'importo complessivo annuale previsto dai Piani operativi annuali e ripartita linearmente nei mesi.
2. Successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici*, di cui all'articolo 13,

comma 3, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dal *Ministero* ai sensi del precedente comma 1 e quanto risultante dai predetti *Rapporti Periodici*.

3. Qualora il *Ministero* richieda la sospensione o l'annullamento di un'attività di sviluppo software, la *Società* procederà alla fatturazione di un importo determinato in base al corrispettivo e alla percentuale di stato avanzamento lavori nota alla data.
4. Le fatture elettroniche emesse dalla *Società* saranno liquidate dal *Ministero* nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento.
5. Il *Ministero* effettuerà i pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica – contenente il riferimento al codice IPA - Codice Univoco Ufficio VNLIK– mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN IT57S0569603211000012643X37, intestato alla SOGEI e che la stessa *Società* dichiara, nella persona del suo legale rappresentante o di altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza, essere dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della *Società* e tenute a disposizione del *Ministero* per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 15

Impegni della Società

1. Il *Ministero* avrà facoltà di accesso ai locali della *Società* per l'eventuale controllo della rispondenza delle rilevazioni amministrativo-contabili con la fatturazione.

2. La *Società* garantisce, con le modalità che saranno concordate tra le *Parti*, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La *Società*, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente *Atto* conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all'uopo applicabili; in particolare, si impegna per sé stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all'erogazione dei *Servizi* previsti dal presente *Atto*, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel *Codice etico*.
4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva informazione riguardo gli aggiornamenti del *Codice etico* che saranno attuati nel corso di vigenza del presente *Atto*, la *Società* si impegna a rendere costantemente consultabile tale Codice sul proprio sito web.
5. La *Società* resta impegnata, anche successivamente alla verifica di conformità, a prestare, senza alcun addebito per il *Ministero*, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori addebitabili alla *Società* durante l'esercizio delle applicazioni stesse in relazione alle scelte tecniche effettuate.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la *Società* stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia e in aderenza alle direttive impartite dal *Ministero*.

Articolo 16

Brevetti e diritti d'autore

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del *Ministero* nel caso la *Società* usi, per

l'esecuzione del presente *Atto*, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.

2. La *Società*, conseguentemente, manleva e tiene indenne il *Ministero* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

Articolo 17

Proprietà dei risultati e diritti di utilizzazione

1. Le applicazioni software realizzate in esecuzione del presente *Atto*, fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di cui all'articolo 16, sono di proprietà del *Ministero*.
2. In relazione a specifiche esigenze, il *Ministero* potrà autorizzare la *Società* a commercializzare le applicazioni software ed i prodotti di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi, la *Società* riconoscerà al predetto *Ministero* "royalties" il cui ammontare sarà di volta in volta determinato, secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.

Articolo 18

Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale a cui ricorrerà la *Società* ne venga a vario titolo a conoscenza nell'attuazione del presente *Atto*, sono riservati. In tal senso, la *Società* si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione e attuazione delle attività disciplinate dal presente *Atto*, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza e il segreto di tutti le fasi.

2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente punto del presente articolo che la *Società* è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da Autorità competenti e/o per ordine di Autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Articolo 19

Sicurezza del sistema

1. Attesa la specificità dei dati contenuti e la loro rilevanza per il Paese, la *Società* è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica del *Sistema Informativo*.
2. La *Società* in materia di sicurezza cibernetica opera con il proprio CERT in accordo con il CERT MEF, adottando adeguate misure d'intervento.
3. A tale scopo la *Società* dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
4. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata in particolar modo riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla *Società*, utilizzate per l'espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
5. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il *Ministero* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza, nonché nel caso di malfunzionamenti del *Sistema Informativo* non imputabili al *Ministero* stesso o a cause di forza maggiore e quindi non riconducibili alla *Società*.

Articolo 20

Tutela dei dati personali e riservatezza

1. La *Società* e il *Ministero* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla *Società* e dal *Ministero* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il *Ministero* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula del presente *Atto*, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa dello stesso. Tutti i dati acquisiti dal *Ministero* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente *Atto*, i legali rappresentanti *pro tempore* delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La *Società* prende atto e acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che

la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del *Ministero*, nella sezione relativa alla trasparenza.

6. Il *Ministero*, unitamente all'anticipata esecuzione di cui alla lettera c) del "ritenuto che", ha provveduto alla nomina della *Società* a Responsabile del trattamento dati ex articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, tale atto viene allegato "sub E" al presente *Atto*.

Articolo 21

Interpretazione

1. Il presente *Atto* dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle *Parti* e al risultato sostanziale che le stesse intendono ragionevolmente perseguire, nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna di esse in conseguenza della sottoscrizione dello stesso.

Articolo 22

Recesso

1. Ciascuna delle *Parti* ha facoltà di recedere dal presente *Atto* qualora, nel corso della esecuzione delle attività oggetto dello stesso, intervengano provvedimenti normativi tali da rendere impossibile la prosecuzione delle attività previste dallo stesso, previa comunicazione scritta, da inviare alla controparte a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
2. In caso di recesso anticipato, la *Società* ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino a quel momento sulla base di apposita rendicontazione, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 14 e secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente *Atto* e nei relativi Allegati, purché eseguiti

correttamente e a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. .

Articolo 23

Chiusura della attività (trasferimento)

1. Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi della *Società* da porre in essere nel periodo immediatamente precedente la scadenza del presente *Atto* per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l'avveramento di una condizione risolutiva e/o il mutuo scioglimento.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra ed al verificarsi di uno degli eventi ivi descritti, la *Società* dovrà porre in essere le attività di chiusura dell'*Atto*, anche denominate con il termine di Trasferimento, le quali indicano l'ordinata migrazione di:
 - software di proprietà del *Ministero* di cui all'articolo 6;
 - software in licenza di proprietà del *Ministero*;
 - dati di cui il *Ministero* è Titolare;
 - documentazione per la gestione dei sistemi;relativi al Sistema Informativo, dalla *Società* al *Ministero*, ovvero al Terzo che sarà indicato dal *Ministero* stesso.
3. Il *Ministero* almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente *Atto*, attiva il Trasferimento dandone formale comunicazione alla *Società*.

4. Contestualmente il *Ministero* comunica alla *Società* la data di avvio delle relative attività, la loro durata, e le specifiche direttive sulla modalità di predisposizione del Piano di Trasferimento di cui al comma successivo.
5. Per tali attività verrà predisposto il Piano di Trasferimento (PTF) nei due mesi successivi alla data di formale comunicazione.
6. La *Società*, affiancherà il *Ministero*, ovvero il Terzo da quest'ultima designato, fino al completamento delle attività di Trasferimento. La *Società* dovrà nominare, il Responsabile del Trasferimento.
7. A titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle attività di Trasferimento a carico della *Società*, quest'ultima si renderà disponibile per un periodo di due mesi a partire dal completamento del Trasferimento (periodo di garanzia) per fornire assistenza al Fornitore Subentrante in merito a interventi relativi a problemi connessi al Trasferimento stesso e rilevati dopo la sua conclusione. Le attività saranno svolte, senza diritto da parte della *Società* ad alcun corrispettivo.
8. I costi per le attività di Trasferimento saranno determinati sulla base della tariffa specifica indicata dal fornitore per i profili professionali riportati nell'Allegato A per servizi professionali erogati nel 2022, altrimenti nell'Allegato A1 e riportati nella comunicazione formale di cui al comma 3.
9. Il *Ministero* verserà i corrispettivi concordati alla *Società* in unica soluzione successivamente al termine delle attività di Trasferimento e del periodo di garanzia, previa la verifica della corretta esecuzione delle attività stesse.
10. Tutte le attività a carico della *Società* che si rendessero necessarie a causa del mancato soddisfacimento degli obiettivi connessi alle attività di Trasferimento

secondo quanto riportato nella comunicazione formale di cui al comma 3, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Ministero.

11. In caso di proroga della data di scadenza dell'*Atto* i termini per l'esecuzione delle attività di Trasferimento saranno conseguentemente differite. Considerando che, in funzione del periodo in cui vengono eseguite le attività di Trasferimento, alcuni servizi possono presentare maggiori criticità in relazione alla continuità operativa del *Ministero*, le date di completamento del Trasferimento per i diversi servizi potrebbero non coincidere. La *Società* manterrà, in ogni caso, la responsabilità dell'erogazione degli specifici servizi fino al completamento delle relative attività di trasferimento.

Articolo 24

Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente o indirettamente connesse all'*Atto* stesso, ciascuna *Parte* comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente ogni eventuale controversia, le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di ulteriori 20 (venti) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente che le *Parti* individuano essere quello di Roma.

4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente *Atto*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
5. Le *Parti* convengono sin da ora che, qualora oggetto della contestazione sia il dolo o la colpa grave nell'esecuzione del presente *Atto*, sarà facoltà del *Ministero* sospenderne l'esecuzione, senza che ricorra l'obbligo di corrispondere alcunché alla *Società* nel periodo di sospensione.

Articolo 25

Obbligatorietà ed efficacia

1. Il presente *Atto* è impegnativo per la *Società* sin dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per il *Ministero* soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che il *Ministero* comunicherà tempestivamente per iscritto alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

Articolo 26

Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, a eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al *Ministero*.
2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate

nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA e soggette al trattamento previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Conseguentemente, al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 27

Valore degli allegati

1. Il presente *Atto* si compone di n. 27 articoli e di n. 6 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Al presente *Atto* viene allegato:
 - Allegato A - “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi-2022”;
 - Allegato A1 – “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi – 2023-2024”
 - Allegato B – “Piano Operativo 2022-2024”;
 - Allegato C - “Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione”;
 - Allegato D - “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional”;
 - Allegato E - “Attribuzione del ruolo di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”.